



TRIBUNALE DI LIVORNO

Ufficio procedure concorsuali

Il giudice, dott. Gianmarco Marinai,

letta la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore iscritta al n. 72-1//2024 **R.G.** presentata da STEFANO DONATI (C.F.DNTSFN59A11E202M);

letta la relazione redatta dal gestore della crisi ed esaminati gli atti allegati, viste le integrazioni depositate in data 30.6.2024,

ha emesso il seguente

DECRETO

1. STEFANO DONATI ha proposto ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che prevede il pagamento integrale delle spese di procedura, il pagamento dei creditori privilegiati nella percentuale del 30%, oltre un ulteriore 10% sul residuo credito degradato a chirografo e dei creditori chirografari nella misura del 10%

Il piano prevede che i pagamenti siano eseguiti, contestualmente all'erogazione del mutuo di € 100.000 richiesto, entro e non oltre 60 giorni dall'omologa della procedura. Tale mutuo verrà garantito per il 50% dalla Fondazione Toscana per la Prevenzione dell'usura, dalla Regione Toscana per il 25%.

La proposta e il piano si profilano ammissibili per le ragioni di seguito esposte.

2. Il proponente è un consumatore non svolgendo e non avendo mai svolto attività d'impresa. I debiti tributari non conseguono ad attività di impresa.

E' attualmente pensionato.

Ha allegato di sostenere spese mensili di mantenimento di euro 1.000 circa; l'importo indicato, sebbene non documentato, va considerato adeguato e non eccedente quello necessario utilizzando come termine di riferimento il dato statistico elaborato dall'Istat con riferimento alle spese medie mensili delle famiglie.

La situazione reddituale, al netto delle somme occorrenti per il proprio mantenimento, non consente al ricorrente di adempiere regolarmente le obbligazioni contratte per circa euro 250.000.

3. La proposta è corredata della documentazione prescritta dall'art. 67, 2° co. CCII, e, in specie: dell'elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute e delle rispettive cause di prelazione; della dichiarazione di non aver compiuto atti di straordinaria

amministrazione negli ultimi cinque anni; delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; dell'indicazione delle somme occorrenti per il proprio mantenimento.

4. Alla proposta è allegata la relazione del Gestore della Crisi avv. Alice Domenici, nominato dall'OCC costituito presso la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, contenente l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza spiegata dalla debitrice nell'assumere le obbligazioni; l'esposizione delle ragioni della incapacità di adempiere a quelle assunte; la valutazione, positivamente espressa, circa la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo dell'istanza; l'indicazione dei presumibili costi della procedura (*sub specie* di computo dei compensi dovuti allo stesso gestore della crisi).

La relazione dell'OCC contiene, altresì, il vaglio critico circa la diligente valutazione del merito creditizio ad opera dei soggetti finanziatori.

5. Non risulta che la parte debitrice, nei cinque anni precedenti alla proposizione della domanda, sia stata esdebitata né che abbia già beneficiato per due volte dell'esdebitazione.

6. Stando alla ricostruzione compiuta dal Gestore della Crisi, la situazione di sovraindebitamento della proponente non risulta essere stata determinata da *colpa grave, malafede o frode*. A tal fine va premesso che non risulta che la parte debitrice abbia condotto uno stile di vita *sproporzionato* rispetto alle proprie capacità reddituali o compiuto atti di dissipazione o comunque connotati da frode.

Gli elementi di valutazione evincibili dalla documentazione in atti inducono a ritenere che il sovraindebitamento sia scaturito essenzialmente dagli effetti della truffa/circonvenzione di incapace di cui il Donati è stato vittima a partire dal 2018, con due conoscenti che lo hanno indotto ad effettuare loro ingenti versamenti di somme di denaro, con la conseguenza che il Donati ha smesso di pagare le imposte e ha anche dovuto ricorrere a finanziamenti.

Tali fattori riconducono la genesi del sovraindebitamento nell'ambito della *colpa lieve*, irrilevante ai fini dell'ammissibilità della proposta.

Reputa il Tribunale che nella vigenza del CCII come già in applicazione dell'art. 7, secondo comma, lett. *d ter*), L. 3/2012, aggiunto dal D.L.137/2020 convertito con modificazioni nella Legge 176/2020, *discrimen* tra "colpa lieve" e "colpa grave" debba essere individuato nella intensità della consapevolezza da parte del debitore circa la sostenibilità delle obbligazioni assunte, un debitore al quale è richiesto di agire secondo regole di diligenza che devono guidare *l'homo eiusdem condicionis ac professionis*: va pertanto ravvisata la colpa grave in capo al debitore che ometta totalmente di ponderare

propria situazione, reddituale e patrimoniale, allorquando questa sia tale da rendere certa o prossima alla certezza l'impossibilità di adempiere regolarmente ovvero da far apparire del tutto irrazionale il regolare adempimento; di contro, va ravvisata la colpa lieve in capo al consumatore che valuti erroneamente la propria capacità reddituale, patrimoniale o di risparmio e si determini ad assumere impegni sulla base di considerazioni non connotate da totale irragionevolezza.

La valutazione affidata al giudice (e prima ancora all'OCC) trova allora il suo *focus* nella percezione della sostenibilità del debito che, al momento della sua contrazione (e, quindi, nella fase genetica) il debitore possa aver avuto o, detto in altri termini, nel diligente apprezzamento della esistenza di un verosimile margine positivo, di un'eccedenza tra impegni di spesa, già assunti ed assumendi, e reddito disponibile, e nella ragionevole considerazione della idoneità di questo reddito disponibile a consentire il soddisfacimento dei bisogni primari del debitore e dei suoi familiari.

7. Il ricorrente ha dato atto del pignoramento presso terzi da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione e del fermo amministrativo su un veicolo di sua proprietà e ne ha chiesto la sospensione, che può essere concessa, potendo tali esecuzioni pregiudicare la fattibilità del piano.

Sussistono pertanto tutti i presupposti per l'ammissione della proposta.

P. Q. M.

Dichiara ammissibile la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti di **STEFANO DONATI** (C.F.DNTSEF59A11E202M), nato a Grosseto in data 11.01.1959, residente in [REDACTED], e, per l'effetto, ne dispone:

- la pubblicazione, emendati dei dati sensibili del debitore e dei dati personali e sensibili di soggetti diversi, nell'apposita area presente sul sito web del Tribunale a cura del Gestore della Crisi il quale dovrà attenersi alle indicazioni contenute nella circolare operativa diramata dal Tribunale e visionabile sul sito del tribunale;
- la comunicazione a tutti i creditori entro trenta giorni dall'emissione del presente decreto, a cura del Gestore della Crisi.

Dispone:

- la sospensione del pignoramento in essere ad opera di Agenzia delle Entrate Riscossione notificato in data 4 giugno 2024 al Sig. Donati n.06104202400002128/001
- il divieto d'intraprendere, fino alla conclusione del procedimento, azioni esecutive e cautelari sul patrimonio di STEFANO DONATI.

Dispone che il gestore della crisi:

- con apposita nota di accompagnamento da comunicare ai creditori unitamente al presente decreto: 1) indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata; 2) inviti i creditori a comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata avvertendoli che, in mancanza, le future comunicazioni saranno effettuate in cancelleria; 3) precisi che entro 20 gg dalla ricezione del decreto potranno presentare osservazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

- decorso il termine di 20 giorni dalla comunicazione a tutti i creditori del presente decreto, con apposita relazione da depositarsi in PCT entro i successivi 10 gg, previamente sentito il debitore, riferisca a questo giudice in merito alle osservazioni ricevute proponendo eventuali modifiche al piano ritenute necessarie.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla parte ricorrente e al Gestore della Crisi.

Così deciso in Livorno il 2.7.2024.

IL GIUDICE
dott. Gianmarco Marinai